

**SCREENING ONCOLOGICI E DI PROMOZIONE DELLA SALUTE NELL'AMBITO DEL
PROGRAMMA REGIONALE PREVENZIONE SERENA E DEL PIANO REGIONALE DI
PREVENZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

PREMESSA

Gli screening oncologici sono inseriti nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), ovvero tra le prestazioni che il SSN deve garantire a tutti i cittadini, attraverso la fiscalità nazionale.

Il Ministero della Salute e le Regioni, attraverso il Piano Nazionale della Prevenzione e le rispettive declinazioni regionali, si impegnano a consolidare i programmi di screening già avviati e a migliorarne l'estensione per assicurare percorsi di screening di qualità a tutti i cittadini che ne hanno diritto.

In Piemonte il programma "Prevenzione Serena", parte integrante del Piano Regionale della Prevenzione, si occupa attivamente della prevenzione secondaria dei tumori al seno, al collo dell'utero e del colon-retto. Questo programma, approvato con D.G.R. n. 77-12306 del 23.09.1996, ha l'obiettivo di rilevare precocemente le patologie oncologiche. I protocolli operativi sono stati aggiornati con D.D. n. 1547 del 07.08.2023, confermando l'impegno della Regione a mantenere standard elevati nel servizio di screening oncologico.

L'ODV/APS opera nel territorio regionale nell'ambito della promozione della salute e della prevenzione.

Premesso quanto sopra:

TRA

Azienda Sanitaria Locale ASL CN2, con sede legale in Via Vida n. 10 ad Alba - C.F./P.IVA 02419170044, rappresentata dal Direttore Generale pro tempore Paola MALVASIO di seguito denominata "ASLCN2"

E

_____, con sede legale in _____ a _____ - C.F./P.IVA _____, rappresentata dal Legale rappresentante sig. _____, di seguito denominato "ETS"

di seguito congiuntamente denominate "**Parti**"

SI CONCORDA E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto dell'accordo

Il presente Accordo disciplina le modalità con cui l'ETS si propone di fornire supporto all'ASL CN2 con riguardo alle attività del programma regionale di screening oncologici "Prevenzione Serena".

In particolare l'ETS si propone di svolgere le seguenti attività
(indicare le attività selezionate nell'Allegato A e descritte nel dettaglio nell'allegato B)

Art. 2 – Finalità dell'accordo

Il presente Accordo è finalizzato a perseguire gli obiettivi strategici di cui di seguito:

- contribuire al consolidamento dei programmi di screening oncologici regionali;
- facilitare l'accesso ai servizi per la popolazione;
- aumentare la partecipazione consapevole: incrementare l'adesione della popolazione ai programmi di screening oncologici;

- migliorare la comunicazione: diffondere informazioni corrette su accesso ai servizi, con particolare attenzione ai percorsi di screening disincentivando test di screening non raccomandati o offerti con modalità diverse da quanto previsto dai protocolli regionali di Prevenzione Serena aggiornati;
- garantire, secondo le rispettive competenze, formazione e aggiornamento continuo per il personale coinvolto;
- svolgere attività di promozione della salute per l'adozione di stili di vita salutari in linea con le attività previste nel Piano Regionale della Prevenzione.

Art. 3 – Gratuità delle attività

Le attività di cui al presente accordo sono finalizzate a supportare l'erogazione da parte dell'Azienda Sanitaria di prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza (L.E.A.).

Il presente accordo rappresenta una forma di collaborazione non lucrativa e, pertanto, non sono previsti compensi o altri emolumenti, comunque denominati, a favore dell'ETS, né a carico della Regione Piemonte, né dell'ASL CN2, né dei cittadini destinatari delle prestazioni.

Art. 4 – Formazione

L'ETS assicura che i volontari e gli altri operatori a qualunque titolo coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione hanno ricevuto adeguata formazione in ordine alle attività da svolgere, con particolare attenzione agli aspetti legati alla sicurezza, alla privacy e alla relazione con l'utenza, alla prevenzione e contenimento del rischio biologico. Gli ETS si impegnano in ogni caso a far partecipare i propri operatori e volontari a percorsi formativi organizzati o indicati dall'Azienda Sanitaria, entro i termini definiti dall'ASL.

Art. 5 – Attività di volontariato

L'ETS si impegna a svolgere i servizi di cui al precedente articolo 1 con continuità, nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e degli operatori addetti.

Altri ambiti di attività a supporto dell'ASL nell'ambito delle medesime finalità di prevenzione (screening oncologici "Prevenzione Serena"), ulteriori rispetto a quelli indicati all'articolo 1, potranno essere concordati dalle parti.

Art. 6 – Referenti dell'ETS e dell'ASL

L'ETS e l'ASL, successivamente alla stipula del presente accordo, si comunicano reciprocamente i nominativi dei propri Referenti.

Essi coordinano il funzionamento dei servizi di cui al precedente art. 1 e sono tenuti ad operare in stretta collaborazione.

Il Referente dell'ETS garantisce la supervisione e il coordinamento dell'attività svolta dai propri operatori e impartisce loro direttive per il corretto svolgimento dell'attività oggetto dell'accordo, in conformità alle disposizioni di cui al presente accordo e alle indicazioni fornite dal referente dell'ASL.

Art. 7 – Coordinamento con le attività istituzionali dell'ASL

Il coordinamento con le attività istituzionali dell'ASL è garantito mediante:

- incontro informativo e formativo al momento dell'avvio dell'attività, volto a fornire agli operatori dell'ETS conoscenze in ordine al funzionamento e all'organizzazione del servizio che andranno a svolgere, alle procedure/istruzioni operative in uso, ai rischi specifici e alle misure preventive, nonché alle modalità di relazione e accoglienza dell'utenza;
- incontri periodici tra il Referente dell'ETS e il Referente dell'ASL ed eventuali riunioni di gruppo personale/volontari, volte alla condivisione e definizione di problematiche riscontrate nell'espletamento dei servizi svolti ed alla stesura di eventuali procedure/protocolli volti al miglioramento dell'attività svolta.

Art. 8 – Privacy

L'ASL è titolare dei dati dei propri assistiti. Nel caso in cui l'ETS sia convenzionato per le attività da 4 a 9 di cui all'istanza di partecipazione, lo stesso verrà nominato responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR. In tali fattispecie l'ETS è tenuto a nominare autorizzati al trattamento i propri collaboratori.

Laddove fossero affidate all'ETS le attività di invito alla popolazione, si dovrà mantenere l'indicazione dell'ASL come azienda promotrice dello screening e dovrà essere fornita agli utenti l'Informativa predisposta dall'ASL di cui agli artt. 13 e seguenti del GDPR (ex art. 5, par. 1 lett. a) del GDPR).

Art. 9 – Volontari, caratteristiche e obblighi

L'ETS garantisce che gli addetti alle attività di cui alla presente convenzione:

- abbiano un'età superiore ai 18 anni;
- siano in possesso delle attitudini e dei requisiti morali e fisici per l'espletamento dei servizi che andranno a svolgere;
- siano stati formati per le attività oggetto di convenzione o comunque siano disponibili a partecipare alle iniziative formative disposte dall'ASL, ove non formati.

L'ETS garantisce di aver emanato disposizioni, atte a garantire il rispetto dei seguenti obblighi da parte degli addetti alle attività di cui alla presente convenzione:

- di registrare la loro presenza se in servizio nei locali dell'ASL, secondo la modalità indicata dal referente dell'ASL (es. badge, registro elettronico o cartaceo);
- di indossare, durante l'espletamento del servizio, i capi distintivi dell'ETS, ed, in ogni caso, l'apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'ETS;
- di attenersi alle indicazioni impartite dal Referente dell'ETS ed alle procedure/istruzioni operative in uso;
- di astenersi dallo svolgere attività di competenza del personale dell'ASL;
- di segnalare tempestivamente - al Referente dell'ETS- qualsiasi situazione di emergenza, così come gli inconvenienti riscontrati nel servizio;
- di partecipare ai corsi di aggiornamento o addestramento o di formazione che l'ASL ritenga necessari;
- di agire nel rispetto della privacy, in ottemperanza di quanto disposto dal GDPR (regolamento generale sulla protezione dei dati), e mantenere il segreto sui dati personali e sensibili conosciuti in ragione dell'attività svolta; a tal fine verrà loro richiesto di sottoscrivere apposita lettera di nomina a soggetto autorizzato al trattamento di dati personali ai sensi dell' art. 2-quaterdecies del D.Lgs. nr. 196/2003 e s.m.i. e dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679;
- di tenere, durante l'espletamento del servizio, comportamenti conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di interesse della presente convenzione, nonché consoni al comune senso della civica educazione e rispettosi dell'utenza e di osservare il Codice di Comportamento dell'ASL; a tal fine verrà loro richiesto di sottoscrivere apposita dichiarazione di impegno all'osservanza del Codice di Comportamento e delle indicazioni del Piano Triennale prevenzione corruzione aziendale.

L'ETS si impegna a trasmettere alla SS Affari Generali e Segreteria Organismi Collegiali dell'ASL, debitamente compilato e sottoscritto da ogni volontario, i seguenti moduli:

- nel caso in cui l'ETS sia convenzionata per le attività da 4 a 9 di cui all'istanza di partecipazione, apposito modulo predisposto e fornito dalla ETS, relativamente alla nomina a soggetto autorizzato al trattamento di dati personali ai sensi dell' art. 2-quaterdecies del D.Lgs. nr. 196/2003 e s.m.i. e dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679, nel caso in cui l'ETS sia convenzionato per le attività da 4 a 9 di cui all'istanza di partecipazione;
- apposito modulo predisposto e fornito dall'ASL relativamente all'impegno all'osservanza del Codice di Comportamento dell'ASL e delle indicazioni del Piano Triennale prevenzione corruzione aziendale.

Nel caso di riscontrate e accertate violazioni, da parte degli addetti, degli obblighi di cui al presente articolo, l'ASL potrà chiederne all'ETS l'allontanamento.

Art. 10 – Natura del rapporto tra l'ASL e i operatori della ETS

Gli operatori impegnati nello svolgimento delle attività convenzionate non hanno alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'ASL e rispondono dell'operato esclusivamente ai referenti dell'ETS.

L'attività degli operatori della ETS non è in nessun modo sostitutiva di quella del personale dipendente dell'ASL.

Art. 11 – Copertura assicurativa e responsabilità

L'ETS assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, tramite la POLIZZA UNICA DEL VOLONTARIATO, come previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Sono a carico dell'ETS gli eventuali oneri derivanti da danni o infortuni che eccedano massimali assicurati.

Permane a carico dell'ETS ogni responsabilità civile e penale per danni che, in dipendenza dello svolgimento del servizio da parte dei propri addetti, possano derivare a persone o cose.

Art. 12 – Vigilanza sull'attività

L'ASL ha la facoltà di vigilare sul rispetto di quanto stabilito dal presente accordo; a tal fine verranno tenute in considerazione segnalazioni di disservizi da parte del referente e degli altri operatori dell'ASL coinvolti nell'attività oggetto del presente accordo e degli utenti stessi.

L'ASL e l'ETS si riservano di effettuare indagini di soddisfazione del servizio erogato, attraverso la somministrazione agli utenti di appositi questionari, formulati di comune accordo.

Art. 13 – Verifica, valutazione e rendicontazione delle attività svolte

La verifica, valutazione e rendicontazione delle attività approvate attraverso l'accordo è in carico al Responsabile del Progetto Locale e al Coordinamento regionale Screening, con il supporto tecnico del Centro di Riferimento per la Prevenzione dei Tumori e di Supporto all'Assistenza ed alla Ricerca Clinica (CRPT - Piemonte, già CPO-Piemonte).

La rendicontazione delle attività svolte dovrà avvenire in concomitanza e nell'ambito di quella prevista per il Piano Regionale di Prevenzione.

Art. 14– Misure di prevenzione e protezione

Nel caso in cui l'ETS:

- operi tramite lavoratori subordinati o equiparati, sulla stessa - quale datore di lavoro - gravano gli obblighi del D.Lgs. 81/08, compresi quelli di coordinamento con l'ASL, previsti dall'art. 26 del medesimo decreto;
- operi tramite volontari, in conformità a quanto disposto dall'art. 3, comma 12-bis, D.Lgs. 81/08, secondo cui *“nei confronti dei volontari di cui alla Legge 1 agosto 1991, n. 266 (...) si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all'art. 21 del presente decreto (...) ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di una organizzazione di un datore di lavoro”*, sulla stessa gravano gli obblighi di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 81/08;

In quest'ultimo caso, per le sole attività che comportino la presenza dei volontari nelle strutture aziendali, l'ASL è tenuta a fornire ai singoli volontari dell'ETS dettagliate informazioni in merito ai rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il volontario è chiamato ad operare, nonché sulle misure di prevenzione adottate relativamente alla propria attività e sulle misure utili a ridurre al minimo i rischi da interferenze. A tal fine:

- l'ASL consegna ai volontari, per il tramite dell'ETS, informative sui rischi presenti nei reparti e nei servizi in cui svolgeranno le attività (DUVRI o schede sintetiche), unitamente alle istruzioni operative necessarie;

- l'ETS si impegna a garantire che ciascun volontario sia in possesso di idoneità fisica per lo svolgimento delle attività di supporto, acquisita tramite dichiarazione o certificazione idonea, e ad aggiornare periodicamente tale requisito;
- l'ETS si impegna a trasmettere al servizio S.P.P. dell'ASL l'apposito modulo "Dichiarazione ai sensi del D.L.gs. 81" (reperibile nella sezione "Materiale informativo" della pagina web: <http://www.aslcn2.it/categorie-modulistica/servizio-di-prevenzione-e-protezione/>), debitamente compilato e sottoscritto da ogni volontario adibito al servizio.

Art. 15 – Durata e recesso

Il presente accordo ha validità dal 01/05/2026 al 30/04/2028, fatta salva la facoltà di rinnovo per un ulteriore periodo di 2 anni, mediante provvedimento espresso da ambo le parti. Il rinnovo concordato tra le parti dovrà, in ogni caso, conseguire a valutazione di efficacia delle attività annuali effettuate da parte del Responsabile del Programma Locale e dal Coordinamento regionale Screening, individuati ai sensi della DGR n. 27-3570 del 04.07.2016, con il supporto tecnico del Centro di Riferimento per la Prevenzione dei Tumori e di Supporto all'Assistenza ed alla Ricerca Clinica (CRPT- Piemonte, già CPO-Piemonte).

Le parti hanno facoltà di recedere dal presente accordo con un preavviso di almeno sei (6) mesi.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'ETS

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'ASLCN2
Dott.ssa Paola Malvasio